

REGOLAMENTO N. 12 DEL 22 DICEMBRE 2015 CONCERNENTE L'UTILIZZO DEI MODELLI INTERNI NELLA DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE DI SOLVIBILITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 45-BIS, 46-BIS, 207-OCTIES E 216-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Relazione

Il Regolamento è emanato in forza degli articoli 45-*bis*, comma 2, 191, comma 1, lettera b), numero 2 e lettera s), e 216-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74, (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS provveda a fornire indicazioni sul calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità mediante l'utilizzo di un modello interno come previsto dal Titolo III, Capo IV-*bis*, Sezione III del Codice.

Con il presente Regolamento vengono recepite le linee guida EIOPA relative ai modelli interni che intendono completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dal Titolo III, Capo IV *bis*, Sezione I, articoli 45-*bis*, 45-*ter* e Sezione III, articoli da 46-*bis* a 46-*quingiesdecies*, dal Titolo XIV, Capo IV, Sezione II, articolo 207-*octies* e dal Titolo XV, Capo III, articolo 216-*ter* del Codice, che recepiscono gli artt. 100, 101, 112, 113, 115, da 120 a 126, 230 e 231 della direttiva 2009/138/CE (di seguito "direttiva");
- dal Titolo I, Capo VI e dal Titolo II, Capo II del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (di seguito "Atti delegati");
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione del 19 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 20 marzo 2015 e direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo, che definisce la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva;
- dal Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione del 19 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E. il 20 marzo 2015 e direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo, che definisce la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva;

Sulla base di tale impianto normativo, le presenti disposizioni mirano a specificare gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini dell'approvazione e continua autorizzazione, da parte dell'IVASS, all'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, qualora detto modello sia considerato più idoneo a rappresentare le specificità dell'impresa e, in caso di modello di gruppo, anche del gruppo di appartenenza.

Le disposizioni dello schema di Regolamento mirano a recepire gli orientamenti EIOPA volti a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la valutazione dei modelli interni.

Le Linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd *final report*), sono corredate da indicazioni più esplicative (cd *explanatory text*) che l'Istituto ha considerato

nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.

Il Regolamento va inoltre letto congiuntamente alla lettera al mercato del 28 luglio 2015 in materia di modelli interni, nell'ambito della quale, tra l'altro, l'IVASS ribadisce, in linea con gli orientamenti EIOPA, di guardare con favore ad una disciplina che suddivide in più fasi il processo di autorizzazione di un modello interno e che includa, prima della formale presentazione della domanda per l'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, lo sviluppo di contatti tra impresa e Istituto al fine di verificare il livello di preparazione dell'impresa e al contempo consentire a quest'ultima una consapevolezza degli orientamenti dell'Istituto.

Salvo dove indicato diversamente, le disposizioni del presente Regolamento sono da intendersi applicabili all'uso di un modello interno, completo o parziale, per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di un'impresa individuale o di un gruppo.

Si riporta di seguito una sintesi delle previsioni del Regolamento.

Il **Titolo I - Disposizioni di carattere generale** contiene previsioni relative alle fonti normative (art. 1), alle definizioni (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Nelle definizioni, in particolare, viene scandito il termine utilizzato per i "modelli interni di gruppo" che comprende sia un modello interno da utilizzare unicamente per il calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità di gruppo consolidato (ai sensi dell'art. 216-ter del Codice) sia un modello interno che viene utilizzato per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e anche il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese (o di almeno una delle imprese) del gruppo incluse nell'ambito di applicazione del modello interno di gruppo consolidato (ai sensi dell'articolo 207-octies del Codice).

Il **Titolo II – Autorizzazione e modifiche del modello interno** contiene l'indicazione più generale da considerare nella richiesta di autorizzazione di un modello interno (art.4) e la precisazione dei principali aspetti che devono essere considerati in caso di modifica dei modelli interni (interi o parziali). A tale ultimo riguardo vengono infatti definiti gli elementi da considerare nella politica per la modifica dei modelli interni (art. 5), vengono fornite indicazioni puntuali sulla definizione di modifica rilevante (art. 6) e sulle comunicazioni periodiche delle modifiche apportate al modello interno (art. 7), ivi incluse quelle eventualmente concernenti l'effetto congiunto di più modifiche minori apportate al modello interno (art. 8).

Il **Titolo III – Requisiti per l'autorizzazione di modello interno**, comprende:

- il **Capo I** che disciplina la prova di utilizzo di cui all'articolo 46-novies del Codice, identificando gli elementi che devono essere valutati per migliorare la qualità del modello interno (art. 9), le eventuali e conseguenti modifiche (art. 10), la comprensione del modello da parte sia degli organi di vertice sia della struttura aziendale maggiormente coinvolte nel governo e nella gestione del modello interno (art. 11); il Capo disciplina altresì la verifica sull'effettivo utilizzo del modello interno nei processi decisionali dell'impresa (art. 12).
- il **Capo II** che disciplina gli standard di qualità statistica di cui all'articolo 46-decies del Codice e, in particolare, la significatività della formulazione delle ipotesi (art. 13), la *governance* a sostegno del processo di formulazione delle stesse (art. 14), la comunicazione e incertezza insita nella formulazione delle ipotesi (art.15), la documentazione inerente alla formulazione delle ipotesi (art. 16) e gli elementi da considerare nel processo di convalida delle ipotesi (art. 17). Disciplina altresì le fasi di

calcolo soggette alla valutazione di coerenza tra i metodi di calcolo della distribuzione di probabilità e quelli utilizzati per le valutazioni del bilancio ai fini di solvibilità (art. 18 e art. 19), individuando le modalità per operare tale valutazione della coerenza e richiamando i principi di proporzionalità e periodicità delle verifiche (art. 20). Vengono forniti elementi di orientamento per la conoscenza del profilo di rischio (art. 21), per la valutazione della ricchezza della distribuzione di probabilità prevista (art. 22) e di arricchimento della medesima distribuzione (art. 23).

- il **Capo III** che disciplina gli standard di calibrazione di cui all'articolo 46-*undecies* del Codice, identificando gli aspetti da considerare per le valutazioni delle approssimazioni in condizione di perdite estreme (art. 24), per l'uso di un'altra variabile sottesa diversa dai fondi propri (art. 25) e per la valutazione delle misure di gestione in caso di utilizzo di un orizzonte temporale superiore a un anno (art. 26).
- il **Capo IV** che disciplina l'attribuzione di utili e di perdite di cui all'articolo 46-*duodecies* del Codice regolamentandone l'identificazione da parte dell'impresa (art. 27).
- il **Capo V** inerente gli standard di convalida del modello interno di cui all'articolo 46-*terdecies* del Codice che disciplina la politica di convalida e la relativa relazione sugli esiti della convalida (art. 28), l'ambito di applicazione e le finalità del processo di convalida (art. 29), la convalida della significatività delle parti del modello sottoposte a verifica (art. 30), la qualità del processo di convalida (art. 31) e la *governance* del processo stesso (art. 32). Nel Capo vengono altresì definiti i ruoli del processo di convalida (art. 33), le condizioni essenziali di indipendenza del processo di convalida (art. 34) e gli elementi per l'applicazione degli strumenti di convalida (art. 35), incluse le prove di stress e l'analisi degli scenari (art. 36) e la serie di dati utilizzata a tal fine (art. 37).
- il **Capo VI** che disciplina gli standard di documentazione di cui all'articolo 46-*quaterdecies* del Codice e che include gli elementi da considerare per le procedure di controllo della documentazione (art. 38), i contenuti della documentazione sulle metodologie (art. 39), quelli relativi alle lacune del modello interno (art. 40) e quelli che dimostrano l'adeguatezza della stessa documentazione in relazione ai destinatari (art. 41). Vengono altresì fornite indicazioni inerenti la redazione di manuali d'uso o descrizioni di processo (art. 42), la documentazione delle risultanze del modello e della prova di utilizzo (art. 43) e la documentazione specifica del software e delle relative piattaforme di modellizzazione (art. 44).

Il Titolo IV - Utilizzo di Modelli e dati esterni tratta gli aspetti principali da considerare e valutare per l'utilizzo di modelli e dati esterni di cui all'articolo 46-*quingiesdecies* del Codice (art. 45 e art. 46), per la comprensione del modello esterno (art. 47), per il riesame della scelta del modello e dei dati esterni (art. 48) e per l'integrazione del modello e dei dati esterni (art. 49). Al pari dei precedenti Titoli, viene disciplinato il processo di convalida nel contesto dei modelli e dati esterni (art. 50), la relativa documentazione (art. 51), la responsabilità dell'impresa (art. 52) e il ruolo dei fornitori di servizi nell'utilizzo di dati e modelli esterni (art. 53).

Il Titolo V – Modelli Interni di Gruppo, ferme le disposizioni direttamente applicabili degli Atti Delegati e dei Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/460 e 2015/461 della Commissione del 19 marzo 2015, si sofferma su alcuni aspetti meritevoli di ulteriori elementi di chiarezza. Declina la documentazione da presentare in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 207-*octies* e, in particolare, identifica i soggetti tenuti alla presentazione di detta domanda (art. 54), dispone sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'utilizzo di un modello interno di gruppo (art. 55) nonché sulle specifiche tecniche in caso di domanda per l'utilizzo di un modello interno di gruppo ai sensi dell'articolo 207-*octies* del Codice (art. 56). Vengono altresì disciplinati, nell'ambito della domanda di

applicazione dei modelli interni di gruppo di cui all'articolo 207-*octies* del Codice, l'estensione del relativo utilizzo e ambito di applicazione (art. 57), le caratteristiche specifiche della prova di utilizzo (art. 58), gli elementi della politica per le modifiche del modello interno di gruppo (art. 59) e della relativa convalida (art. 60).

Il **Titolo VI – Disposizioni finali** contiene le disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 61).